



Europ Assistance Italia S.p.A.



**Contratto di Assicurazione Multirischi
"SANTANDER – COVER LEASE"**

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- **Nota informativa, comprensiva del glossario;**
- **Condizioni di Assicurazione;**
- **Modulo di proposta, ove previsto**

deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione Multirischi
"SANTANDER - COVER LEASE"

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

La Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	- <u>Per la Sezione I – A.R.D.</u> è assicurata la persona fisica o giuridica locataria del veicolo, indicato nel Modulo di Adesione, concesso in locazione finanziaria dalla Contraente; - <u>per la Sezione II – Infortuni del Conducente</u> è assicurata la persona fisica che conduce il veicolo indicato nel Modulo di Adesione e concesso in locazione finanziaria dalla Contraente, sia esso il locatario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Santander Consumer Bank S.p.A.
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.
Franchigia	L'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia	L'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Indennizzo	La somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma assicurata	l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza	Il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, la Contraente e l'Assicurato.
Prestazioni	Le assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di sinistro.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Scoperto	La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Struttura Organizzativa	La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A. provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A.
Veicolo	Ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per Veicolo si intende, l'autovettura o l'autocarro, immatricolati in Italia con targa italiana, con una vetustà massima di 3 (tre) anni al momento dell'adesione e dalla data di prima immatricolazione, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, non adibiti ad uso pubblico, né a noleggio, né a scuola guida né muniti di targa prova.

Mod. 14302 – Nota Informativa "SANTANDER - COVER LEASE"

ED 05/2018

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. – Gruppo Generali;
- b) sede legale: Milano – P.zza Trento n. 8 – 20135 – Italia;
- c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
- d) l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

La Contraente provvederà a trasmettere agli Assicurati ogni variazione delle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 54.095.814,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 31.059.910,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 132,0% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 48.596.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.819.000,00.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2013. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Per la Contraente il contratto, salvo disdetta, alla naturale scadenza, prevede il tacito rinnovo. Si rinvia all'art. 7 delle Norme che regolano la Convenzione in generale per la Contraente.

Avvertenza

La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle parti all'altra almeno trenta giorni prima della data di scadenza della polizza.

Per l'Assicurato il contratto, alla naturale scadenza, non prevede il tacito rinnovo. Si rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi al veicolo e alla persona dell'Assicurato.

L'Assicurato troverà le garanzie previste, modificabili, nelle seguenti sezioni:

Sezione I - Assicurazione A.R.D.:

- Sezione I A – Garanzia Incendio - vedi artt. da 17 a 18 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I B – Garanzia Furto - vedi artt. da 19 a 20 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I C – Garanzia Cristalli - vedi artt. da 21 a 22 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I D – Garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici - vedi artt. da 23 a 24 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I E – Garanzia eventi atmosferici - vedi artt. da 25 a 26 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I F – Garanzia kasko limitata alla collisione - vedi artt. da 27 a 28 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I G – Garanzia kasko totale - vedi artt. da 29 a 35 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II – Assicurazione Infortuni del Conducente – vedi artt. da 36 a 42 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

E' prevista una condizione di sospensione dell'assicurazione ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio. Vedi art. 7 della Convenzione per gli aspetti di dettaglio.

Le principali limitazioni sono contenute in ciascuna Sezione delle Condizioni di Assicurazione, all'interno degli articoli di seguito indicati:

Sezione I - Assicurazione A.R.D.:

- Sezione I A – Garanzia Incendio - vedi art. 17 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I B – Garanzia Furto - vedi art. 19 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I C – Garanzia Cristalli - vedi art. 20 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;

- Sezione I D – Garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici - vedi art. 23 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I E – Garanzia eventi atmosferici - vedi art. 25 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I F – Garanzia kasko limitata alla collisione - vedi art. 27 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I G – Garanzia kasko totale - vedi art. 29 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II – Assicurazione Infortuni del Conducente – vedi artt. 36 e 39 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede delle Esclusioni.

Le principali esclusioni sono riportate all'interno di ciascuna Sezione in un apposito articolo denominato "Esclusioni": si rinvia agli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio:

Sezione I - Assicurazione A.R.D.:

- Sezione I A – Garanzia Incendio - vedi art. 18 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I B – Garanzia Furto - vedi art. 20 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I C – Garanzia Cristalli - vedi art. 22 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I D – Garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici - vedi art. 24 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I E – Garanzia eventi atmosferici - vedi art. 26 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I F – Garanzia kasko limitata alla collisione - vedi art. 28 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I G – Garanzia kasko totale - vedi art. 30 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II – Assicurazione Infortuni del Conducente – vedi art. 37 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista nelle Condizioni di Assicurazione può prevedere specifiche esclusioni.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – dei massimali.

Si rinvia agli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio:

Sezione I - Assicurazione A.R.D.:

- Sezione I C – Garanzia Cristalli - vedi art. 21 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione I E – Garanzia eventi atmosferici - vedi art. 25 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II – Assicurazione Infortuni del Conducente – vedi art. 42 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie e degli scoperti.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

Sezione I - Assicurazione A.R.D.:

- Sezione I G – Garanzia kasko totale - vedi art. 34 delle Condizioni di Assicurazione;
- Sezione II – Assicurazione Infortuni del Conducente – vedi art. 36.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di franchigia:

se la franchigia è pattuita in termini percentuali, ad esempio al 3%, riassorbibile oltre il 20%

- qualora il grado di invalidità accertato sia pari al 3%, il danno è ricompreso interamente nella franchigia e nulla verrà indennizzato all'Assicurato;
- qualora il grado di invalidità permanente sia pari al 10% la Impresa indennizzerà all'Assicurato la somma così calcolata: Capitale Assicurato x 7% (10 invalidità permanente accertata-3 franchigia);
- qualora il grado di invalidità sia superiore al 20%, l'Impresa indennizzerà all'Assicurato l'intera percentuale accertata (franchigia riassorbibile).

se la franchigia assoluta pattuita è pari a somma fissa, esempio di € 500,00:

- i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;
- i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500 (nei limiti dei massimali previsti).

se la franchigia relativa pattuita è di € 500,00:

- i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;
- i sinistri superiori a € 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente.

Esempio di scoperto:

ammontare del danno stimato =	€ 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di € 500,00	€ 1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	€ 9.000,00

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi, dei limiti di età assicurabile.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione II – Assicurazione Infortuni del Conducente – art. 39.

Relativamente alle Sezioni:

IA – Garanzia Incendio; I B – Garanzia Furto; I D – Garanzia atti vandalici e fenomeni sociopolitici; I E – Garanzia eventi atmosferici; I F – Garanzia Kasko limitata alla collisione; Sezione I G – Garanzia kasko totale, il contratto

prevede la forma di Assicurazione "Valore totale", che comporta l'eventuale applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1907 C.C.

Si rinvia agli artt. 17, 19, 23, 25, 27 e 29 per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni della Contraente in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all'art. 1 delle Norme particolari che regolano l'Assicurazione in generale.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Avvertenza

L'assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a pena di decadenza, ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 9 e 10 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo: targa comunicata al momento della stipula relativa ad un veicolo avente massa complessiva a pieno carico pari a 3,5 tonnellate; targa reale al momento del sinistro relativa ad un veicolo avente massa complessiva a pieno carico pari a 4 tonnellate.

Avvertenza

Non sono previste comunicazioni da parte dell'Assicurato in ordine alla variazione della professione.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è indicata, per il Contraente, agli artt. 7, 9 e 10 della Convenzione e, per l'Assicurato, agli artt. 7 e 12 delle Condizioni di Assicurazione: il premio comprensivo dell'imposta di assicurazione, sarà anticipato per l'intero periodo di copertura della Polizza ad Europ Assistance dalla Contraente e da quest'ultima addebitato all'Assicurato unitamente alla rata mensile del leasing, in frazioni mensili pari ai mesi di durata del leasing stesso.

Il premio posto a carico dell'Assicurato è comprensivo dei compensi riconosciuti all'intermediario.

I predetti compensi sono pari, in media, al 40% del premio imponibile. Ipotizzando un eventuale premio medio imponibile sulla combinazione ENTRY pari a € 70,00, il valore medio dei compensi sarebbe pari a € 24,67.

Considerato che il premio concreto è calcolato in proporzione al valore del bene, l'importo concreto del premio muterà in proporzione a seconda del valore assicurato; in tali casi il valore assoluto del compenso percepito dall'intermediario varierà a seconda del premio concreto di riferimento.

Avvertenza

Nel caso di estinzione anticipata del Contratto di leasing e risoluzione del Contratto di Assicurazione, Europ Assistance restituirà alla Contraente l'importo residuale del premio netto già versato in funzione degli anni/frazione di anno mancanti alla scadenza della Polizza.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previste forme di adeguamento del premio.

8. Rivalse

Il contratto non prevede specifiche azioni di rivalsa, fatto salvo il diritto dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 C.C.

9. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per Europ Assistance, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all'altra parte con un preavviso di 30 gg. Si rinvia all'art. 5 della Convenzione.

A fronte della riduzione del premio, ridotto del 10% rispetto al premio previsto per coperture di durata annuale e, fatto salvo quanto indicato agli artt. 11 e 12 lettera b) delle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurato non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata dello stesso. Se i contratti sono infraquinquennali la copertura assicurativa durerà fino alla naturale scadenza della stessa.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Avvertenza

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

12. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo

Avvertenze

Per la Sezione I - Assicurazione A.R.D., l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi degli eventi indicati in garanzia; la denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto entro tre giorni da quando si è verificato il sinistro, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità

Per la Sezione II - Assicurazione Infortuni del Conducente, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con l’infortunio occorso all’Assicurato (inteso come legittimo conducente) a bordo del veicolo; la denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto entro tre giorni da quando si è verificato il sinistro, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione A.R.D. - vedi art. 31 delle Condizioni di Assicurazione;
- Sezione II - Assicurazione Infortuni del Conducente - vedi art. 38 delle Condizioni di Assicurazione.

14. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP 20135 Milano , fax n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin services-retail/finnet/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

15. Arbitrato

Non è previsto l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

* * *

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Legale rappresentante
Paolo Frapiccini



Responsabile di Direzione Marketing, Consumer e Tecnica Assicurativa
Valerio Chiaronzi



"ALLEGATO 1"

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 14302

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: gestione della polizza, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche);
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
 - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risultati funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa;
 - c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
 - d. alla Contraente ed eventuali intermediari assicurativi.

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.

UfficioProtezioneDati@europassistance.it

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato:

- per la Sezione I – A.R.D. è assicurata la persona fisica o giuridica locataria del veicolo, indicato nel Modulo di Adesione, concesso in locazione finanziaria dalla Contraente;
- per la Sezione II – Infortuni del Conducente è assicurata la persona fisica che conduce il veicolo indicato nel Modulo di Adesione e concesso in locazione finanziaria dalla Contraente, sia esso il locatario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A. provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A.

Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per Veicolo si intende, l'autovettura o l'autocarro, immatricolati in Italia con targa italiana, con una vetustà massima di 3 (tre) anni al momento dell'adesione e dalla data di prima immatricolazione, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, non adibiti ad uso pubblico, né a noleggio, né a scuola guida né muniti di targa prova.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art.4. FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.

Art.5. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.

Art.6. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art.7. PREMIO PRO-CAPITE E DIRITTO DI RECESSO DALLA POLIZZA

L'Assicurato, dalla data indicata sul Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all'addebito tramite contratto di leasing del premio espresso in tasso.

Il premio di polizza viene anticipato dalla Contraente in un'unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della polizza e sarà da quest'ultima addebitato all'Assicurato, in rate mensili, unitamente alla rata del leasing. Sulla base di ciò l'Assicurato rimborsa alla Contraente il premio da quest'ultima anticipato, versando mensilmente un importo corrispondente alla frazione di premio risultante dalla divisione del premio totale, comprensivo di imposte, per il numero di mesi che costituiscono la durata del contratto di finanziamento.

La **frazione di premio** mensilmente corrisposta dal locatario/assicurato sarà pari a:
$$\text{premio totale} / \text{mesi copertura}$$

La **composizione del premio** sarà così determinata:

- provvigioni di intermediazione pari al 40% del premio.

Esempio

- Premio unico anticipato finito - € 1.135,00
- Premio unico anticipato imponibile - € 1.000,00 (al netto delle imposte)
- provvigioni di intermediazione - € 400,00.

Il premio, in base alla zona di residenza dell'Assicurato e al valore del veicolo, è determinato moltiplicando il tasso annuo pro-mille finito per il numero di anni di durata della copertura assicurativa, pari alla durata del contratto di leasing.

Il premio per le coperture di durata poliennale è ridotto del 10% rispetto al premio previsto per coperture di durata annuale. A fronte della riduzione di premio, fatto salvo quanto indicato agli Artt. "ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LEASING E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE" E "CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSAZIONE DEL RISCHIO" lettera b), l'Assicurato non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Se i contratti sono infraquinquennali la copertura assicurativa durerà fino alla naturale scadenza della stessa.

Art.8. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Art.9. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.**

Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.10. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.11. ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LEASING E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'estinzione anticipata del contratto di Leasing comporta la risoluzione della Polizza a far data dall'estinzione medesima.

In caso di estinzione anticipata del contratto di Leasing, la Compagnia provvederà a rimborsare alla Contraente l'importo residuale del premio netto già versato in funzione degli anni/frazione di anno mancanti alla scadenza della Polizza.

Art.12. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSAZIONE DEL RISCHIO

a) **In caso di subentro di nuovo locatario nel contratto di leasing, la Polizza, previa tempestiva comunicazione da parte della Contraente ad Europ Assistance dei dati del nuovo locatario, prosegue per il periodo di copertura residuo, in capo al nuovo locatario dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del modulo di Adesione da parte di quest'ultimo così come comunicato dalla Contraente a Europ Assistance.**

Europ Assistance fornirà conferma scritta della copertura assicurativa al subentrante;

b) **In caso di demolizione, distruzione, furto, cessazione dalla circolazione del veicolo, esportazione definitiva, l'Assicurato deve inviare tempestivamente ad Europ Assistance la documentazione utile a provare l'evento; il contratto assicurativo si scioglie dalla data dell'evento denunciato.**

Europ Assistance provvederà a rimborsare l'importo di premio netto residuo con le seguenti modalità:

- **sinistro con danno totale relativo alle garanzie Incendio, Furto, Eventi Sociopolitici, Eventi Atmosferici (compresa grandine) o Kasko:** verrà rimborsata la parte di premio, al netto delle imposte, a decorrere dall'annualità successiva alla data del sinistro;

- **restituzione del premio relativo alle altre garanzie:** verrà rimborsato il premio, al netto delle imposte, relativo agli anni mancanti alla scadenza naturale della Polizza;

- **altri casi:** verrà rimborsato il premio, al netto delle imposte, relativo agli anni mancanti alla scadenza naturale della Polizza.

Art.13. ESTENSIONE TERRITORIALE

La Polizza ha vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica

Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Art.14. VINCOLO

La presente clausola, con riferimento alla Sezione I – Assicurazione A.R.D., si intende a tutti gli effetti operante a favore della Contraente.

Resta pertanto inteso che in caso di sinistro indennizzabile l'importo da liquidare sarà corrisposto al soggetto indicato dalla Contraente così come identificati all'Art. "CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ" della Sezione I – A.R.D.

Art.15. DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

La Polizza ha durata pari a quella del Contratto di leasing. Le coperture assicurative decorrono pertanto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Adesione coincidente con il giorno di erogazione della locazione finanziaria e scadono alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo medesimo fatto salvo quanto indicato agli Artt. 12 e 13 lettera b).

Art.16. COPERTURE ASSICURATIVE E COMBINAZIONI

La polizza prevede 5 diverse combinazioni, fisse e non modificabili, tra le quali l'Assicurato potrà scegliere all'atto dell'adesione.

La combinazione di garanzie prescelta è operante a condizione che risulti espressamente richiamata nel Modulo di Adesione.

COMBINAZIONE	GARANZIE
Entry	Incendio + furto totali
Base	Incendio + furto totali e parziali
Classic	Incendio + furto totali e parziali + cristalli + atti vandalici ed eventi sociopolitici + eventi atmosferici (compresa grandine)
Top	Incendio + furto totali e parziali + cristalli + atti vandalici ed eventi sociopolitici + eventi atmosferici (compresa grandine) + kasko collisione + infortuni del conducente
Gold	Incendio + furto totali e parziali + cristalli + atti vandalici ed eventi sociopolitici + eventi atmosferici (compresa grandine) + kasko collisione + infortuni del conducente + kasko totale

SEZIONE I - ASSICURAZIONE A.R.D.

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Centro Convenzionato: il concessionario, la filiale o l'officina autorizzata segnalata dalla Struttura Organizzativa, che ha sottoscritto specifica convenzione con Europ Assistance.

Cristalli: sono l'insieme dei vetri di un Veicolo, costituiti da:

- parabrezza;
- lunotto posteriore;
- vetri laterali.

Forma di Assicurazione - Valore Totale: forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino). **Questa forma di Assicurazione comporta l'eventuale applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.**

Forma di Assicurazione - Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo massimo di Indennizzo indicato in Polizza, con il limite del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. **Questa forma di Assicurazione esclude l'applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.**

Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Rapina: l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche la persona sulla quale viene fatta violenza o minaccia sia costretta a recarsi nel luogo (all'aperto od al chiuso) ove si trova la cosa mobile.

SEZIONE I A - GARANZIA INCENDIO **(Operante su tutte le combinazioni di Garanzie)**

ART.17. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga, nei limiti del valore assicurato, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, escluse le cose trasportate, a seguito di incendio, totale o parziale (a seconda della combinazione prescelta sul Modulo di Adesione), esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e azione del fulmine.

La presente Garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.

Art.18. ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta liquidare indennizzi per tutti i sinistri:

- a. **verificatisi in conseguenza di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- b. **derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere (valide solo per le Combinazioni Entry e Base) ;**
- c. **determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato nonché dei trasportati;**

L' Assicurazione non comprende inoltre i danni:

- d. **causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma.**

SEZIONE I B – GARANZIA FURTO (Operante su tutte le combinazioni di Garanzie)

ART.19. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga, nei limiti del valore assicurato, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, sia fermo che in circolazione, a seguito di furto totale, parziale o tentato e rapina (a seconda della combinazione prescelta sul Modulo di Adesione).

La garanzia è operante a condizione che il Veicolo lasciato incustodito fuori rimessa sia chiuso a chiave, con i vetri alzati e con gli eventuali sistemi di antifurto in funzione.

La presente Garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.

Art.20. ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta liquidare indennizzi per tutti i sinistri:

- a. **verificatisi in conseguenza di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- b. **derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere (valide solo per le Combinazioni Entry e Base) ;**
- c. **determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato nonché dei trasportati;**
- d. **derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);**

L' Assicurazione non comprende inoltre i danni:

- e. **ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;**

SEZIONE I C – GARANZIA CRISTALLI (Operante sulle combinazioni di Garanzie Classic, Top e Gold)

Art.21. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Qualora l'Assicurato a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale avvenuta durante la circolazione, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del veicolo, Europ Assistance rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per la riparazione/sostituzione dei cristalli, fino alla concorrenza del massimale di **Euro 516,00**, I.V.A. compresa (ad eccezione dei casi in cui il Contraente sia persona giuridica), per sinistro e per anno assicurativo e indipendentemente dal numero dei cristalli riparati/sostituiti.

La presente Garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art.22. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati da:

- a. **fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- b. **guerre, rivoluzioni;**
- c. **dolo dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;**
- d. **rigature e/o segnature dei cristalli;**
- e. **danni determinati ad altre parti del veicolo in conseguenza della rottura dei cristalli.**

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.

SEZIONE I D – GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI (Operante sulle combinazioni di Garanzie Classic, Top e Gold)

Art.23. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga, nei limiti del valore assicurato, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere.

La presente Garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.

Art.24. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati da:

- a. **fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

- b. **guerre, rivoluzioni;**
- c. **dolo dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati.**

SEZIONE I E – GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI
(Operante sulle combinazioni di Garanzie Classic, Top e Gold)

Art.25. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga, nei limiti del valore assicurato, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, in conseguenza di slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il Veicolo non si trova in circolazione.

La Garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, venti oltre gli 80 km/h **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Veicoli.**

La presente Garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.

La Garanzia è altresì operante, nei limiti del valore assicurato e **fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per anno assicurativo**, per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di grandine, **la stessa è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.**

Art.26. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati da:

- a. **fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- b. **guerre, rivoluzioni;**
- c. **dolo dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati.**

SEZIONE I F – GARANZIA KASKO LIMITATA ALLA COLLISIONE
(Operante sulle combinazioni di Garanzia Top e Gold)

ART.27. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga, nei limiti del valore assicurato, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione contro Veicoli a motore identificati, verificatasi durante la circolazione.

La presente Garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.

Art.28. ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a liquidare Indennizzi per tutti i Sinistri:

- a. **verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- b. **verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti;**
- c. **trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- d. **determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;**
- e. **avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;**

L'Assicurazione non comprende inoltre i danni:

- f. **cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;**
- g. **verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;**
- h. **verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale, salvo il caso di uscita di strada accidentale;**
- i. **alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) o ai rivestimenti interni del Veicolo verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi delle suddette garanzie;**
- j. **alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.**

SEZIONE I G – GARANZIA KASKO TOTALE
(Operante sulla combinazione di Garanzia Gold)

ART.29. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga, nei limiti del valore assicurato, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro altro Veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, collisione, ribaltamento, uscita di strada, verificatasi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

La presente Garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.

Art.30. ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a liquidare Indennizzi per tutti i Sinistri:

- a. **verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- b. **verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti;**

- c. **trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
 - d. **determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato nonché dei trasportati;**
 - e. **avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;**
- L'Assicurazione non comprende inoltre i danni:
- f. **cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;**
 - g. **verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;**
 - h. **verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale, salvo il caso di uscita di strada accidentale;**
 - i. **alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) o ai rivestimenti interni del Veicolo verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi delle suddette garanzie;**
 - j. **alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.**

NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE DELLA SEZIONE I ASSICURAZIONE ARD

Art.31. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia accedendo al portale <http://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto ad **Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano**, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando si è verificato il sinistro, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. L'Assicurato dovrà indicare nella denuncia la data, il luogo e le modalità del sinistro, nonché gli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono essere allegati:

- In caso di furto totale o rapina - copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si verificato il sinistro; l'estratto generale e cronologico del P.R.A.; carta di circolazione; la dichiarazione di perdita di possesso per furto o rapina; tutte le chiavi del veicolo; Procura speciale a vendere notarile; copia della fattura di acquisto del veicolo; nota del debito residuo.
- In caso di furto parziale - copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si verificato il sinistro, foto del danno e preventivo di riparazione/sostituzione.
- In caso di incendio - copia del verbale dei VV.FF. completo o di altra Autorità intervenuta.
- In caso di danno ai cristalli - copia della denuncia, foto dei danni, fattura di riparazione in originale, copia del libretto.
- In caso di atti vandalici ed eventi sociopolitici - copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità stesse, entro ventiquattro ore dalla data di accadimento o da quando ne sia venuta a conoscenza.
- In caso di danno da grandine - denuncia di danno, foto dei danni e preventivo.
- In caso di Kasko - copia del verbale delle autorità intervenute e/o della constatazione amichevole di danno, foto dei danni e preventivo di riparazione.

In tutti i casi allegare - copia del "Modulo di Adesione".

L'Assicurato deve sempre produrre copia di altre eventuali polizze a copertura dello stesso rischio. L'Assicurato concede espressamente all'Impresa la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata, impegnandosi al suo tempestivo invio.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.32. DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO DEL VEICOLO

1. Il Veicolo si intende assicurato per il valore indicato nel Modulo di Adesione, completo dei pezzi di ricambio, degli optional e degli accessori non di serie stabilmente fissati sul Veicolo e costituenti dotazioni di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo.
2. Nei limiti del valore assicurato e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20 % del valore stesso, si intendono assicurati anche i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo al momento dell'acquisto del veicolo stesso.

Art.33. DETERMINAZIONE DEL DANNO

A) DANNO TOTALE

1. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, Europ Assistance determina l'ammontare del danno applicando al valore assicurato dello stesso alla data di decorrenza della Polizza, come indicato nel Modulo di Adesione, le percentuali di degrado indicate nella Tabella "PERCENTUALI DI DEGRADO PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO" di seguito riportata.

TABELLA - PERCENTUALI DI DEGRADO PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Veicoli di prima immatricolazione	
Vetustà del veicolo	Percentuale di degrado
0-6 mesi	valore "a nuovo" del veicolo (0%)
7-12 mesi	10%
13-24 mesi	25%
25-36 mesi	35%

Veicoli usati	
Mesi successivi alla decorrenza della polizza	Percentuale di degrado
0-12 mesi	10%
13-24 mesi	25%
25-36 mesi	35%
37-48 mesi	45%
49-60 mesi	55%

B) DANNO PARZIALE

- In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, Europ Assistance determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
- Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché "apparecchi audiofonovisivi".
- Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.**

C) ASSICURAZIONE PARZIALE (Regola Proporzionale)

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, Europ Assistance risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

Art.34. FRANCHIGIA E SCOPERTI

Europ Assistance corrisponderà l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo lo scoperto sotto specificato a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro:

- la garanzia Incendio è prestata senza l'applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia;
- le garanzie Furto e Kasko (Limitata alla Collisione) sono prestate con l'applicazione di uno **scoperto del 10% del danno liquidabile con il minimo di Euro 500,00;**
- la garanzia Kasko Totale è prestata con l'applicazione di uno **scoperto del 10% del danno liquidabile con il minimo di Euro 500,00;**
- la garanzia Cristalli è prestata con una **franchigia fissa ed assoluta di Euro 100,00;**
- le garanzie Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici sono prestate con **uno scoperto del 10% del danno liquidabile con il minimo di Euro 250,00.**

Art.35. CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

Europ Assistance si obbliga nei confronti della Contraente a:

- **notificare l'avvenuto sinistro a Santander Consumer Bank, entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia;**
- **in caso di danno parziale: corrispondere l'indennizzo al soggetto indicato dalla Contraente tra locatario, riparatore convenzionato o riparatore a ciò autorizzato, purché la riparazione sia accompagnata da giustificativo di spesa fiscalmente rilevante e, nel caso in cui l'indennizzo debba essere corrisposto al riparatore, da delega del locatario. Si precisa che restano a carico di quest'ultimo eventuali franchigie e/o scoperti;**
- **in caso di danno totale: corrispondere l'indennizzo, detratti eventuali scoperti e franchigie, alla Contraente, salvo espressa delega di Santander Consumer Bank a favore del locatario.**

SEZIONE II - ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

(Operante sulla combinazione di Garanzia Top e Gold)

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Art.36. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida del veicolo indicato sul Modulo di Adesione ed alle operazioni rese necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia.

L'assicurazione è valida in quanto:

- il trasporto venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti;**
- il veicolo sia guidato da persona munita della regolare patente di guida, degli altri requisiti prescritti dalla legge e di età non superiore ad anni 75;**
- il veicolo sia coperto dall'assicurazione di responsabilità civile prevista dalla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche.**

Nel caso di patente scaduta l'Assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'Assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.

36.1 INVALIDITÀ PERMANENTE

In caso di Invalidità Permanente, verificatasi anche successivamente alla scadenza della Polizza, Europ Assistance liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per Invalidità Permanente secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella ANIA.

1. *La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.*
2. *La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, **fino a raggiungere il massimo valore del 100%**.*
3. *L'indennità per la perdita anatomica o funzionale di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica della falange dell'alluce nella metà, e per la perdita anatomica della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.*
4. *In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, Europ Assistance riconoscerà una percentuale di invalidità **pari al 50%** di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.*
5. *Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, la valutazione dell'invalidità permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.*
6. *In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.*
7. *In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.*

Il diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Europ Assistance paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

36.2 CALCOLO DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo si calcola applicando alla somma assicurata per invalidità permanente di cui all'Art. "SOMME ASSICURATE" la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertata, **dedotti 3 punti (franchigia assoluta del 3%)**.

In caso di perdita anatomica, totale o parziale, e non semplice riduzione funzionale, di un organo o un arto, Europ Assistance liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

36.3 MORTE - INDENNITÀ SPECIALE PER MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza della Polizza, Europ Assistance liquida la somma assicurata (o l'indennità speciale) per il caso di morte in parti uguali agli aventi diritto.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente in conseguenza dell'infortunio l'Assicurato muore, Europ Assistance corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

36.4 MORTE PRESUNTA

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.

A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.

Art.37. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- a. **gli infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all'insaputa del locatario, o contro la sua volontà;**
- b. **gli infortuni avvenuti quando l'Assicurato guida il veicolo sotto l'influenza di alcool, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni;**
- c. **gli infortuni subito in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative prove di allenamento, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall'Automobile Club Italiano;**
- d. **gli infortuni sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;**
- e. **gli infortuni derivanti da guerra;**
- f. **gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

L'assicurazione non è altresì operante nei confronti di coloro che, nell'espletamento della propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano il veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo.

Art.38. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia accedendo al portale <http://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito

www.europassistance.it sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto ad **Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano**, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando si è verificato il sinistro, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da idonea certificazione medica e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.39. LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

Art.40. CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art.41. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art.42. SOMME ASSICURATE

L'Assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:

Morte - **Euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo;**

Invalidità Permanente - **Euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo.**

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.01.35.29 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

Modulo di Adesione al programma Cover Lease N° 29005

Il presente Modulo di Adesione deve essere compilato dal concessionario ed immediatamente inviato a Santander Consumer Bank S.p.A.

MODULO ADESIONE N°		DATA INIZIO	DATA SCADENZA
CONCESSIONARIO		VIA	N.
LOCALITA'		PROVINCIA	C.A.P.
N. TELEFONO	N.FAX	E-MAIL	
DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURATO			
COGNOME	NOME		SESSO M F
COMUNE DI NASCITA	PROFESSIONE	DATA DI NASCITA	
STATO CIVILE	COMUNE DI RESIDENZA		C.A.P.
PROVINCIA	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	N. TELEFONO/FAX/E-MAIL	

DATI DEL VEICOLO			
TARGA	TELAIO	MARCA	
MODELLO/ALLESTIMENTO	DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE		

GARANZIE PRESTATE			
<input type="checkbox"/>	COMBINAZIONE	ENTRY	INCENDIO + FURTO TOTALI
<input type="checkbox"/>	COMBINAZIONE	BASE	INCENDIO + FURTO TOTALI E PARZIALE
<input type="checkbox"/>	COMBINAZIONE	CLASSIC	INCENDIO + FURTO TOTALI E PARZIALE + CRISTALLI + ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIO-POLITICI + EVENTI ATMOSFERICI (compresa grandine)
<input type="checkbox"/>	COMBINAZIONE	TOP	INCENDIO + FURTO TOTALI E PARZIALE + CRISTALLI + ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIO-POLITICI + EVENTI ATMOSFERICI (compresa grandine) + KASKO COLLISIONE + INFORTUNI DEL CONDUCENTE
<input type="checkbox"/>	COMBINAZIONE	GOLD	INCENDIO + FURTO TOTALI E PARZIALE + CRISTALLI + ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIO-POLITICI + EVENTI ATMOSFERICI (compresa grandine) + KASKO COLLISIONE + INFORTUNI DEL CONDUCENTE + KASKO TOTALE

VALORE ASSICURATO	DATA DECORRENZA GARANZIE		DURATA DELLA COPERTURA
€	ore 24,00 del giorno di erogazione del contratto di leasing		MESI
PREMIO TOTALE COMPRESIVO DI IMPOSTE	IMPOSTE	di cui Quota Parte riconosciuta all'Intermediario (2) pari a:	QUOTA DI PREMIO MENSILE a carico del LOCATARIO
€	€	€	€

Il premio per le coperture di durata poliennale è ridotto del 10% rispetto al premio previsto per coperture di durata annuale. A fronte della riduzione di premio, fatto salvo quanto indicato agli Artt. "ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LEASING E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE" e "CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSAZIONE DEL RISCHIO" lettera b) delle Condizioni di Assicurazioni, l'Assicurato non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi 5 anni di durata contrattuale. Se i contratti sono infraquinquennali la copertura assicurativa durerà fino alla naturale scadenza della stessa.

Dichiaro di essere a conoscenza che Santander Consumer Bank S.p.A. ha sottoscritto per conto dei propri clienti con Europ Assistance Italia S.p.A. la Convenzione n° 29005. Prendo atto che il premio di polizza viene anticipato dalla Contraente in un'unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della polizza e sarà a me addebitato all'Assicurato, in rate mensili, unitamente alla rata del leasing.

Dichiaro di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Modulo il Fascicolo Informativo Mod. 14302 contenenti le norme contrattuali che disciplinano il rapporto convenuto a mio favore tra Santander Consumer Bank S.p.A. ed Europ Assistance di averle lette e accettarle in ogni loro parte impegnandomi a farle conoscere agli altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza delle stesse, inoltre dichiaro di aver ricevuto copia dell'Informativa precontrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

L'Assicurato letta l'Informativa Privacy:

- presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all'estero dei Dati ivi compresi dati sensibili, giudiziari e variazioni degli stessi, per le finalità di gestione ed esecuzione del contratto;
- si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel presente contratto, del contenuto dell'Informativa Privacy e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.

Prendo atto, ai sensi dell'Art. 180 del Decreto Legislativo nr. 209/2005 che la Contraente ed Europ Assistance hanno convenuto di sottoporre il contratto di assicurazione alla legislazione italiana, accettando quanto convenuto.

Dichiaro, inoltre, di approvare specificatamente ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 C.C. i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art. Legge regolatrice della Polizza e Giurisdizione; Art. Premio pro-capite e diritto di recesso dalla Polizza; Art. Aggravamento del rischio; Art. Estinzione anticipata del Contratto di Leasing e risoluzione del Contratto di Assicurazione; Art. Cessione del Contratto e Cessazione del rischio; Art. Vincolo; Art. Decorrenza e durata delle coperture Assicurative; Artt. Oggetto dell'Assicurazione/Oggetto e operatività dell'Assicurazione; Artt. Esclusioni; Artt. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro; Art. Determinazione del valore assicurato del veicolo; Art. Determinazione del danno; Art. Franchigia e Scoperti; Artt. Criteri di indennizzabilità; Art. Limiti di età; Art. Somme assicurate.

data e firma dell'Assicurato

Prendo atto di poter indirizzare eventuali reclami relativi alla gestione dei contratti a: Europ Assistance Italia – Ufficio Reclami – Piazza Trento 8 – 20135 Milano – Fax 02/58477128; e-mail ufficio.reclami@europassistance.it ed in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dall'invio, di poter rivolgermi all'IVASS - "Servizio Tutela degli Utenti" - Via del Quirinale nr. 21 - 00187 Roma, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

data e firma dell'Assicurato

data e firma dell'Assicurato

A far corso dal 25 Maggio 2018 è applicabile il Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali: Europ Assistance Italia desidera fornire le informazioni relative ai trattamenti dei dati personali secondo il nuovo formato richiesto dal Regolamento che sostituisce quello precedente reso ai sensi del Codice Privacy.

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali².

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali è necessario il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto della polizza online vengono usati *processi decisionali automatizzati* che potrebbero comportare l'impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.



Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le **GARANZIE** e le **PRESTAZIONI**.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,³ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.

Per le *finalità assicurative* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁴.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati per sempre, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile

³ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁴ Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.



- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia;
 - per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare i Suoi Dati personali presso Europ Assistance Italia;
 - per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali
- può scrivere a

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

